

Regione Basilicata
APT Basilicata
=====

Deliberazione del
Direttore Generale
=====

Data 13/07/2020

Atto N. 116
=====

OGGETTO

Regolamento per il
conferimento di incarichi
individuali di collaborazione
autonoma ad esperti esterni a
norma dell'art. 7, commi 6 e
ss., del D. Lgs. 30.03.2001, n°
165 e ss.mm.ii.

=====

Cap..... Imp. n°.....
€.....
Creditore
.....

Cap..... Imp. n°.....
€.....
Creditore
.....

Cap..... Imp. n°.....
€.....
Creditore
.....

Cap..... Imp. n°.....
€.....
Creditore
.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ROBERTA LAURINO



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
=====

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Matera, Via De Viti De Marco n° 9, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 10, comma 2, della L.R. Basilicata 04/06/2008, n° 7 e ss.mm.ii., con il quale è stata istituita, con decorrenza dal 01/07/2008, l'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Basilicata;

VISTO il D.P.G.R. n° 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

VISTO il *Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022*, adottato con propria deliberazione n° 62 del 20/03/2020 ed approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n° 234 del 9/04/2020 e dal Consiglio Regionale con L.R. 4/06/2020, n° 13 di cui al B.U.R. n° 54 (Sez. Speciale) del 5/06/2020;

VISTO lo Statuto dell'A.P.T., adottato con la deliberazione del Direttore Generale n° 30 del 22/09/2008 ed approvato dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 1626 del 22/10/2008;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 81 del 09/12/2008, come successivamente modificata con le deliberazioni n° 176 del 25/10/2010 e n° 279 del 09/12/2016, con la quale è stato adottato il "*Regolamento della Dotazione Organica e dell'Organizzazione degli Uffici dell'A.P.T.*";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 80 del 24/04/2009, approvata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 987 del 29/05/2009, con la quale è stata definita la dotazione organica dell'Agenzia;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165/2001 e ss.mm.ii. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

ESAMINATO in particolare l’art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n° 165/2001 che disciplina presupposti, modalità e limiti per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma da parte delle pubbliche amministrazioni ad esperti esterni;

CONSIDERATO, in particolare, che, in base al comma 6-bis dell’art. 7 del D. Lgs. n° 165/2001 *“le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”*;

VISTO il vigente *“Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni”* adottato dall’Agenzia con deliberazione del Direttore Generale n° 189 del 22/11/2010 e ss.mm.ii.;

ESAMINATE le disposizioni di legge, ulteriori rispetto al citato D. Lgs. n° 165/2001, intervenute a disciplinare la materia negli ultimi anni (Legge n° 190/2012, D. Lgs. n° 33/2013, etc.) nonché i sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di dover adottare un nuovo regolamento ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il nuovo *“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma ad esperti esterni a norma dell’art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. 30/03/2001, n 165 e ss.mm.ii.”* nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- 4) di disporre la pubblicazione nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* - sottosezione *“Disposizioni Generali_Atti generali”* del sito web dell’Agenzia;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio *“Affari Generali e Servizio di Segreteria della Direzione”* per la prevista pubblicazione all’Albo pretorio *online* e al Servizio *“Risorse Umane”* per quanto di competenza.

Il Responsabile della P.O. "Risorse Umane"
(Dot.ssa. Adele Anna Schirosa)



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Antonio Nicoletti)

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

AGENZIA DI PROMOZIONE
TERRITORIALE
APT BASILICATA

BASILICATA

Turistica



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI A NORMA
DELL'ART. 7, COMMI 6 E SS., DEL D. LGS. 30.03.2001,
N° 165/2001 E SS.MM.II.

(Deliberazione del D.G. n. ____ del _____)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMI 6 E SS., DEL D. LGS. 30.03.2001, N° 165 E SS.MM.II.

Articolo 1 **(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T., di incarichi individuali, con il ricorso a contratti di lavoro autonomo, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a norma dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001 n° 165 e ss.mm.ii.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi di lavoro autonomo individuate dagli articoli 2222 e ss. del Codice Civile e riconducibili, più precisamente, alla prestazione d'opera intellettuale.
3. Sotto il profilo del contenuto, gli incarichi di collaborazione possono avere ad oggetto:
 - a) attività di studio, ossia di analisi su problemi di interesse dell'A.P.T., che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) attività di ricerca, ossia di approfondimento su determinate materie e formulazione di proposte di soluzioni, previa definizione di un programma da parte dell'Agenzia;
 - c) attività di consulenza, che prevedono l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche su specifiche questioni o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative.

Articolo 2 **(Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi)**

1. L'A.P.T. può conferire gli incarichi di cui al presente regolamento solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n° 165/2001 e di eventuali altri prescritti dalla normativa vigente al tempo del conferimento dell'incarico.
2. Il conferimento degli incarichi, in particolare, è possibile, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali determinate dalla legge istitutiva o previste in programmi, progetti e interventi





assegnati all'Agenzia dalla Regione Basilicata, dallo Stato, dall'UE e da altri enti ed istituzioni.

3. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti solo in relazione ad obiettivi e progetti specifici e determinati, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Agenzia, e per prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificata.

4. Il conferimento di ciascun incarico è subordinato al preventivo accertamento, da parte dell'Agenzia, eventualmente mediante interPELLI interni e tenendo conto comunque delle mansioni esigibili in base all'ordinamento, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

5. In relazione alle esigenze cui far fronte ed alle particolari professionalità richieste, l'Agenzia determina preventivamente durata, oggetto e compenso dell'incarico.

6. Il compenso è determinato, tenendo conto dei prezzi di mercato e/o della normativa di riferimento, ove esistente, e delle disponibilità di bilancio, in funzione della natura dell'attività oggetto dell'incarico e della sua complessità, delle competenze richieste, della quantità e qualità dell'attività da svolgere. Deve in ogni caso essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Agenzia.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma *5-bis*, del D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Agenzia anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (contratti di collaborazione coordinata e continuativa e simili). I contratti posti in essere in violazione del presente divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale.

8. Nel provvedimento con il quale viene avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, comunque, nel provvedimento con il quale l'incarico viene conferito, deve essere attestata la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n° 165/2001 e di eventuali altri prescritti dalla normativa vigente al tempo del conferimento, nonché il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e la relativa copertura finanziaria.





Articolo 3 (Procedure e criteri per l'affidamento degli incarichi)

1. L'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento spetta al Direttore Generale che vi provvede mediante procedure comparative ai sensi dell'art. 7, comma 6-*bis*, del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e ss.mm.ii.

2. A tal fine, la competente struttura organizzativa dell'Agenzia predispone un avviso nel quale sono indicati:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi di attività dell'Agenzia;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico e la modalità di realizzazione;
- d) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, nonché tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento;
- e) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione dei *curricula*;
- f) le modalità ed il termine per la presentazione dei *curricula*;
- g) le modalità ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- h) la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.

3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
- e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- f) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego o essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione;
- g) essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione per contrattare con la Pubblica Amministrazione;





- h) non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Agenzia;
- i) aver assolto con puntualità e diligenza incarichi precedentemente affidati dall'Agenzia o anche da altre Amministrazioni;
- j) non essere percettori - considerando anche il compenso previsto per l'incarico da conferire da parte dell'Agenzia e computando in modo cumulativo le somme erogate ed erogande a carico di una o di più pubbliche amministrazioni o società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni - di un compenso complessivo in ragione d'anno, a carico delle finanze pubbliche, superiore a quello previsto dall'art. 13, comma 1, del D.L. n° 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n° 89/2014 e ss.mm.ii.;
- k) non essere un lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza;
- l) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria ed esperienza professionale di almeno cinque anni strettamente coerenti con l'oggetto della prestazione. La specializzazione universitaria è comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - laurea magistrale o specialistica; - laurea del precedente ordinamento universitario; - laurea triennale e successivo master universitario o diploma di specializzazione conseguito al termine di un percorso didattico universitario completo e finalizzato alla specializzazione richiesta. I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi espressamente stabiliti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, che deve essere comprovata dall'interessato.

4. L'avviso viene pubblicato nella *home page* e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web istituzionale dell'A.P.T. fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (normalmente quindici giorni, salvo che il termine sia ridotto in presenza di comprovati motivi di urgenza).

5. All'esame delle domande e alla valutazione comparativa dei *curricula* provvede il Direttore Generale con il supporto della competente struttura organizzativa dell'Agenzia ed il ricorso, se del caso, a commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte esperti esterni all'A.P.T. e/o dipendenti dell'Agenzia assegnati alle strutture che utilizzeranno la collaborazione.





6. Nella valutazione dei *curricula* si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) qualificazione culturale e professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) ulteriori elementi legati alla specificità della collaborazione.

7. Per gli incarichi riguardanti attività e progetti di particolare natura e complessità, l'avviso può prevedere un colloquio, nonché la presentazione di progetti e/o proposte in relazione al contenuto ed alle finalità dell'incarico. In tal caso, ulteriori elementi di valutazione delle candidature possono essere anche: a) la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; b) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività.

8. Le risultanze della valutazione di cui sopra sono riportate in apposito documento (verbale o relazione) che deve essere specificamente richiamato nel provvedimento di conferimento dell'incarico, provvedimento nel quale devono essere indicati, altresì, gli elementi giustificativi della scelta e con il quale deve essere approvato lo schema del contratto/disciplinare d'incarico.

9. L'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e particolari previsti nel relativo avviso, e ad eventuali ulteriori accertamenti e/o adempimenti previsti dalla normativa vigente al tempo del conferimento. Per quanto riguarda, in particolare, i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, il conferimento dell'incarico è subordinato, altresì, all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.

10. Dell'esito della procedura comparativa viene data la medesima pubblicità prevista per l'avviso di cui al precedente comma 4. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

11. Per soddisfare le esigenze di flessibilità e di celerità riguardanti lo svolgimento della propria attività, l'Agenzia può predisporre - sulla base di appositi avvisi - elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di predeterminati requisiti ed appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di incarichi esterni e delle disposizioni del presente regolamento.

12. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa e con provvedimento motivato, l'Agenzia





può conferire gli incarichi di cui al presente regolamento *intuitu personae*, prescindendo, cioè, dall'esperimento della procedura comparativa di cui ai precedenti commi, quando ricorra una delle seguenti circostanze tassative:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (unico candidato);
- c) assoluta urgenza, determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o a un evento eccezionale, comunque non imputabili all'Agenzia.

Articolo 4 (Formazione di *Long List* di esperti)

1. Per la predisposizione degli elenchi ed albi di cui all'art. 3, comma 11, del presente regolamento (cd. *Long List di esperti*), l'Agenzia procede mediante appositi avvisi che devono contenere:

- a) i requisiti generali richiesti per l'ammissione alla *Long List*, come indicati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti in relazione ai settori professionali/profili professionali di riferimento;
- c) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione dei *curricula*;
- d) i criteri secondo cui si procederà all'eventuale conferimento degli incarichi e si determineranno oggetto, durata e compenso degli stessi;
- e) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande;
- f) le modalità ed il termine entro il quale sarà resa nota l'avvenuta redazione della *Long List*;
- g) la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.

2. Gli avvisi sono pubblicati nella *home page* e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'A.P.T. fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (normalmente quindici giorni, salvo che il termine sia ridotto in presenza di comprovati motivi di urgenza).

3. Alla formazione delle *Long List* l'Agenzia procede con il supporto della competente struttura organizzativa dell'Agenzia ed il ricorso ad apposita commissione, della quale fanno parte dipendenti dell'A.P.T. assegnati alle strutture che utilizzeranno le collaborazioni, sulla base delle domande ritenute ammissibili in relazione ai criteri indicati negli appositi avvisi.

4. Le *Long List* sono approvate con atto del Direttore Generale e pubblicate, per un periodo non inferiore a quindici giorni, nella *home page* e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.





5. Le *Long List* così costituite restano sempre aperte e l'inserimento di nuovi esperti o l'aggiornamento dei *curricula* degli esperti già presenti è possibile con cadenza semestrale, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, in base alle nuove domande presentate anche sulla base di appositi avvisi pubblicati nella *home page* e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'A.P.T. per un periodo non inferiore a quindici giorni.

6. L'aggiornamento delle *Long List*, approvato con atto del Direttore Generale, è reso noto mediante pubblicazione, per un periodo non inferiore a quindici giorni, nella *home page* e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'A.P.T. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

7. Dall'inserimento nelle *Long List* non scaturisce alcun diritto degli esperti all'instaurazione dei rapporti di collaborazione con l'A.P.T., che restano, invece, subordinati alle effettive necessità dell'Agenzia in relazione alle attività da realizzare, nonché alla sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dalla normativa di riferimento.

8. La costituzione delle *Long List* non comporta la formazione di alcuna graduatoria di merito. Tutti i richiedenti che risultino in possesso dei requisiti previsti negli appositi avvisi sono inseriti nelle *Long List* esclusivamente in ordine alfabetico.

9. L'individuazione dei soggetti ai quali affidare di volta in volta gli eventuali incarichi, viene effettuata dal Direttore Generale con il supporto della competente struttura organizzativa dell'Agenzia ed il ricorso, se del caso, ad apposite commissioni delle quali facciano parte esperti esterni all'A.P.T. e/o dipendenti dell'Agenzia assegnati alle strutture che utilizzeranno la collaborazione.

10. La scelta viene effettuata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base della valutazione comparativa dei *curricula* acquisiti, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare e della rilevanza dei *curricula* rispetto all'oggetto della prestazione. Nel caso in cui si ritenga che due o più esperti siano potenzialmente idonei a svolgere l'incarico professionale, l'Agenzia può, di propria autonoma iniziativa e senza vincolo alcuno, convocare i suddetti esperti per effettuare un ulteriore colloquio di valutazione o anche al solo fine di accertarne la disponibilità ad effettuare la prestazione con le modalità e nei tempi richiesti.





11. Le condizioni di ciascun incarico sono determinate al momento dell'eventuale affidamento, in relazione alla complessità ed alle finalità delle attività da realizzare, e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento.

12. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'effettiva disponibilità dell'esperto allo svolgimento dello stesso alle condizioni stabilite nell'apposito disciplinare, nonché all'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e particolari previsti nel relativo avviso, e ad eventuali ulteriori accertamenti e/o adempimenti previsti dalla normativa vigente al tempo del conferimento. Per quanto riguarda, in particolare, i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, il conferimento dell'incarico è subordinato, altresì, all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.

13. L'esperto chiamato a prestare la propria collaborazione è tenuto ad accettare l'incarico entro il termine fissato dall'A.P.T., superato il quale l'Agenzia è libera di procedere all'affidamento dell'incarico ad altri.

14. Ciascun esperto selezionato può rinunciare all'incarico per ragioni di indisponibilità temporanea. Il soggetto che rinunci per tre volte consecutive al conferimento dell'incarico viene automaticamente escluso dalla *Long List*. Allo stesso modo viene escluso dalla *Long List* l'esperto che receda dall'incarico già formalizzato, salvo che il recesso dipenda da comprovati motivi di forza maggiore, valutabili ad insindacabile giudizio dell'Agenzia.

Articolo 5 (Esclusioni)

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

- a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge e, pertanto, privi di alcun margine di discrezionalità, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- b) gli incarichi per la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Agenzia nonché gli altri che hanno per oggetto i servizi legali di cui al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.im.);
- c) gli incarichi di componente dell'Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.), ove previsto;
- d) gli altri incarichi espressamente esclusi da disposizioni di legge (es. incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di lavori ed appalti di servizi, per i quali si applicano specifiche disposizioni normative).





Articolo 6 **(Formalizzazione dell'incarico, durata del contratto e liquidazione del compenso)**

1. Alla formalizzazione degli incarichi di cui al presente regolamento si procede mediante stipulazione di apposito contratto di lavoro autonomo in cui sono riportati, quali elementi essenziali, l'oggetto, la durata, le modalità di svolgimento ed i momenti di verifica dei risultati, il compenso e le modalità di liquidazione.
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n° 165/2001, la durata del contratto di collaborazione può essere prorogata, in via eccezionale, al solo fine del completamento dell'incarico conferito, esclusivamente in presenza di situazioni o circostanze sopravvenute non conosciute o conoscibili al momento del conferimento e, comunque, ove si registrassero ritardi non imputabili al collaboratore. Resta ferma, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Non è ammesso in nessun caso il rinnovo del contratto di collaborazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione fra le parti in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e/o ai tempi dei trasferimenti finanziari relativi ai progetti da realizzare d'intesa con l'UE, lo Stato o la Regione.

Articolo 7 **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. L'Agenzia controlla periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, nonché del rispetto dei tempi programmati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Agenzia può richiedere al soggetto incaricato di integrare le prestazioni rese entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. In caso di risultati parzialmente soddisfacenti, l'Agenzia può chiedere al soggetto incaricato di integrare/modificare le prestazioni rese entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.





4. L'Agenzia verifica, altresì, l'assenza di ulteriori oneri, previdenziali ed assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Articolo 8 (Pubblicità ed efficacia)

1. L'A.P.T. dà pubblicità agli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento con le modalità, nei termini e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'adempimento, da parte dell'Agenzia, degli obblighi di cui all'articolo 53, comma 14, del D. Lgs. n° 165/2001 e all'art. 15 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.
3. In caso di omesso adempimento degli obblighi di cui al comma 2, il contratto è inefficace e l'eventuale pagamento del corrispettivo al collaboratore determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Articolo 9 (Controllo della Corte dei conti)

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n° 266 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione n° 4/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie, gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Articolo 10 (Entrata in vigore, abrogazioni e rinvio)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disposizione regolamentare adottata dall'Agenzia in attuazione dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.





3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale in materia conferimento di incarichi di collaborazione autonoma nelle pubbliche amministrazioni, nonché alle disposizioni del codice civile in materia di contratti di lavoro autonomo.

Articolo 11 (Norma transitoria)

Fino alla approvazione delle nuove *Long List di esperti* di cui all'articolo 4 del presente regolamento e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020, l'Agenzia potrà fare ricorso alle *Long List di esperti* approvate in base alla disciplina regolamentare previgente.

